Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

U.R.E.G.A.

Sezione Provinciale di Palermo

ENTE APPALTANTE

SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI PALERMO

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori di restauro della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana Importo complessivo dei lavori €. 1.627.730,90 - CIG: 5580027FEF

VERBALE DI RIAPERTURA GARA

L'anno **duemilaquindici** il giorno **16** del mese di **marzo** alle ore **10:30** in Palermo, presso la sala gare dell'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione di gara così costituita:

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Ing. Girolamo Navarra – Vicepresidente

Arch. Francesco Paolo Castelli – Componente nominato dall'Ente Appaltante,

per dare seguito alla richiesta della Stazione Appaltante, di cui alla nota prot. n.1044/516.2 del 17/02/2015, per le motivazioni ivi contenute, che qui si intendono interamente trascritte.

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il dott. Aldo Vinciguerra, dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo.

Alle ore 10:30 sono presenti i sigg.: ing. Serafino Di Fazio, in rappresentanza dell'impresa Operes srl, giusta delega che si allega in atti;

Giuseppe Catalano, in rappresentanza dell'impresa Catalano Francesco, giusta delega che si allega in atti; geom. Andrea Valenti, legale rappresentante dell'impresa Comitel srl; avv. Andrea Augugliaro, in rappresentanza dell'impresa Comitel srl, giusta delega che si allega in atti.

Il Presidente informa la Commissione che, a seguito di istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art.6, comma 7, lettera n) del Codice dei Contratti, prodotta dall'impresa Catalano Francesco, l'A.N.A.C., con parere n.5 del 21/01/2015, ha ritenuto "*non conforme alla normativa di settore l'operato della stazione appaltante*".

Il Presidente, inoltre, informa la Commissione che, a mezzo di posta certificata del 9/03/2015, assunta al protocollo dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di Palermo al n.40482 del 9/03/2015, lo Studio Legale avv. Carlo Comandè ha fatto pervenire una propria memoria in nome e per conto della societa Comitel srl, capogruppo dell'ATI con Sirecom srl, attuale aggiudicataria provvisoria.

Il Presidente dà lettura del parere A.N.A.C. n.5 sopra citato.

Il Presidente dà lettura della memoria prodotta dall'avv. Carlo Comandè.

Il sig. Giuseppe Catalano chiede di bverbalizzare lòa seguente dichiarazione: " siccome è un appalto integrato ai sensi dell'art.53, comma 2, lettera b) del Codice, il cronoprogramma va presentato insieme all'offerta come da art.40 del DPR 207/2010 e che il cronoprogramma è un elemento essenziale come da parere dell'A.N.A.C. n.5 del 21/01/2015 in quanto il cronoprogramma rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei costi; inoltre si ritiene che la dichiarazione della L.383/2001 art. 1 bis,

comma 14, sia un ulteriore elemento essenziale per i progettisti (parere A.N.A.C. n.5/2015); infine la riapertura è stata convocata dal RUP dell'Ente Appaltante per l'esclusione dei concorrenti che non hanno prodotto cronoprogramma e non hanno presentato la dichiarazione prevista dalla L.383/2001 (nota prot. n.1150/516.2 del 23/02/2015).

L'avv. Andrea Auguliaro chiede che sia inserita a verbale la seguente dichiarazione: "rinviamo alla memoria presentata a codesto Ufficio, evidentemente il parere dell'A.N.A.C. così come formulato non è perfettamente confacente alla vicenda *de qua* alla luce anche del più recente indirizzo giurisprudenziale risulta evidente come anche negli appalti integrati la presentazione di un cronoprogramma dei lavori non sia richiesta alle imprese partecipanti alla gara (TAR Lazio Sez. I bis n.361/2014) in merito ai piani di emersione si rinvia alla copiosa giurisprudenza già richieamata nella memoria agli atti, per evidenziare come la mancanza di tale dichiarazione non possa comportare l'esclusione dalla gara".

La Commissione, prende atto che l'A.N.A.C. ritiene la previsione dell'art.40, comma 2, D.P.R. n.207/2010 "*eterointegrazione della lex specialis e conseguentemente, in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, il cronoprogramma si configura quale elemento essenziale che va presentato a corredo dell'offerta*"; tuttavia non condivide la conclusione cui perviene la medesima Autorità circa la presunta non conformità alla normativa di settore della disciplina di gara definita dalla stazione appaltante.

Ed infatti, da una attenta lettura del parere di che trattasi, deve evidenziarsi come non viene in alcun modo considerata, sia in premessa sia in

motivazione, la circostanza che il criterio di aggiudicazione stabilito dalla stazione appaltante era quello del prezzo più basso e pertanto il cronoprogramma non poteva costituire un elemento dell'offerta autonomamente valutabile, essendo un documento da produrre unitamente alla progettazione esecutiva commissionata a seguito dell'aggiudicazione.

Al riguardo appaiono indiscutibilmente chiari i richiami al suddetto documento contenuti nel capitolato speciale d'appalto: art.9 "*Il progetto esecutivo dell'affidatario dovrà essere corredato dal Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori ...*"; art.23.4 "*3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma prodotto dall'appaltatore in fase di sviluppo del progetto esecutivo e approvato contestualmente al progetto esecutivo stesso dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere integrato dal programma esecutivo presentato dall'appaltatore alla direzione lavori prima dell'inizio dei lavori, e anche modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo 2.*".

Altrettanto indiscutibile è la circostanza che l'amministrazione appaltante aveva ben definito, nei suoi limiti temporali, un proprio cronoprogramma assolutamente vincolante per i concorrenti: art.33 del capitolato speciale d'appalto "*Lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni professionali e specialistiche, e l'esecuzione dei lavori di restauro, si svolgono secondo il seguente cronoprogramma:*

A. Progettazione esecutiva entro 60 giorni dall'Ordine di Servizio di cui all'art.169 del D.P.R. 207/2010;

B. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta

Assessorato Reg. LL.PP. - U.R.E.G.A. Sez. Prov. VA

fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna.".

La superiore ricostruzione della questione, che tiene conto in modo esauriente dei documenti posti a base di gara, conduce a ritenere il cronoprogramma un elemento necessario del progetto esecutivo che sarà redatto dall'aggiudicatario, ma non un elemento essenziale a corredo dell'offerta economica, in quanto il criterio di aggiudicazione prescelto, il prezzo più basso, non avrebbe potuto consentire alcuna valutazione di un'offerta dei tempi di esecuzione dei lavori, avendo la stazione appaltante già definito il fattore tempo, oggetto del cronoprogramma, che pertanto non era modificabile dai concorrenti (cfr. TAR Lazio, Sentenza n.361/2014).

Col parere in esame l'A.N.A.C. si è espressa, inoltre, in ordine alla dichiarazione da rendere con riferimento alla legge n.383/2001, art.1-bis, prevista dalla *lex specialis* per il concorrente, ma non per il progettista incaricato delle attività di progettazione, concludendo che " ... *nel caso di appalto integrato la sussistenza dei requisiti di carattere generale deve essere dichiarata da tutti i soggetti che partecipano alla gara, ivi incluso il progettista quale soggetto incaricato delle attività di progettazione.*"

Al riguardo la Commissione, nel condividere gli argomenti *a contrario* esposti dall'avv. Carlo Comandè nella propria memoria e che qui devono intendersi integralmente riprodotti, ritiene non condivisibile la conclusione dell'A.N.A.C. anche sotto il diverso profilo dell'esonero dall'onere dichiarativo dei progettisti incaricati, così come di recente affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, 29 gennaio 2015, n.419 e dal TAR Catania, Sezione IV, 9 dicembre 2014, n.3246: "*In tema di appalti integrati,*

disciplinati dall'art. 53 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici), deve escludersi un obbligo di presentazione degli oneri dichiarativi di cui agli artt. 38 e 48 del predetto codice da parte dei progettisti qualificati, di cui intenda avvalersi l'impresa partecipante alla gara, non assumendo tali soggetti il ruolo di concorrenti alla stessa" .

A ciò bisogna aggiungere che nello schema di bando tipo n.2 del 2 settembre 2014, pubblicato dall'A.N.A.C., è stata espunta la previsione che prevedeva quale causa di esclusione l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n.383 e successive modifiche e integrazioni, e ciò, con ogni probabilità, a causa dell'inattualità della norma di cui trattasi, che ha esaurito i propri effetti già nel corso dell'anno 2006.

A ciò aggiungasi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 28/09/2010, ha comunicato che "*nessuna azienda ad oggi può trovarsi nella condizione di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto pubblico per avvenuta presentazione di un piano individuale di emersione di cui alla legge n. 383/2001*".

Per le suddette motivazioni la Commissione, in conclusione, ritiene di non potere aderire al parere n.5 del 21/01/2015 reso dall'A.N.A.C. nel procedimento ex art.6, comma 7, lettera n) del Codice dei Contratti su istanza dell'impresa Catalano Francesco, e pertanto conferma quanto già determinato in ordine all'aggiudicazione provvisoria con verbale del giorno 1 luglio 2014.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12.45.

Il presente verbale consta di 67 pagine e quanto della successiva.

Letto confermato e sottoscritto

Ing. Gaetano Buffa – Presidente

Ing. Girolamo Navarra – Vicepresidente

Arch. Francesco Paolo Castelli – Componente

Dott. Aldo Vinciguerra – Verbalizzante